



Città di Pastrengo

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

DEL

NUCLEO DI VALUTAZIONE

(approvato con deliberazione di G.C. n. 14 del 01.03.2017)

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 – Istituzione

1. In base a quanto disposto dall'art. 147 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 è istituito il nucleo di valutazione.

2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.

Art. 2 – Composizione

Il nucleo di valutazione è composto da un soggetto esterno coadiuvato nelle sue funzioni dal Segretario del Comune.

Art. 3 – Nomina

1. La nomina del soggetto esterno del nucleo di valutazione è effettuata dal Sindaco.

2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed i revisori dei conti del Comune.

Art. 4 – Durata in carica

I componenti del nucleo di valutazione durano in carica tre anni e sono rinnovabili con espresso provvedimento del Sindaco.

Art. 5 – Decadenza e revoca

1. I componenti del nucleo di valutazione decadono per cause naturali e per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento.

2. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

3. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca sono adottati dalla Giunta Comunale, la quale provvede, nella stessa seduta, alla relativa sostituzione.

Art. 6 – Compiti

1. Il nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:

a) esamina gli obiettivi indicati nella proposta del piano delle risorse e degli obiettivi o del piano esecutivo di gestione o del Piano della Performance predisposti dalla Giunta Comunale, sotto l'aspetto della validità, della realizzabilità e delle difficoltà degli obiettivi medesimi, proponendone, se del caso, la modifica o l'integrazione;

b) propone, conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma, secondo criteri oggettivi e trasparenti, le modalità da seguire per la valutazione da assegnare in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi, da sottoporre alla Giunta Comunale al fine della loro approvazione in contemporanea con il piano delle risorse e degli obiettivi; la Giunta può riservarsi una propria esclusiva motivata valutazione attinente gli obiettivi programmati;

c) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti sulla cui base propone poi la valutazione dei responsabili di area.

2. Il nucleo di valutazione, nell'esercizio e per le finalità del controllo, ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente e per iscritto, informazioni alle strutture dell'ente.

3. Il nucleo di valutazione opera in collaborazione con l'ufficio che cura il controllo di gestione.

Art. 7 – Valutazione dei risultati

1. La valutazione di risultato ha per oggetto l'attività svolta dalla singola struttura nell'anno di riferimento.
2. Semestralmente ogni responsabile di area relaziona sull'andamento e sullo stato di attuazione dei progetti allo stesso affidati, evidenziando eventuali inconvenienti che potrebbero impedire il conseguimento dell'obiettivo in modo totale o parziale. Per tale adempimento si avvale di reports predisposti dal settore finanziario.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo ciascun responsabile di area predispone una relazione nella quale sono evidenziati i contenuti del piano di lavoro, articolato per progetti, le criticità e le difficoltà riscontrate nel realizzarlo, anche in relazione alle effettive disponibilità di risorse umane, finanziarie, tecnologiche e, infine, il grado di effettiva realizzazione del piano di lavoro.
4. Sulla base delle suddette relazioni il nucleo procede alla valutazione della misura del conseguimento degli obiettivi, secondo i criteri di cui al precedente articolo, approvati dalla Giunta Comunale.
5. L'esito della valutazione, che rappresenta il presupposto per il riconoscimento dell'indennità di risultato ai responsabili di area, viene comunicato alla Giunta Comunale e, tramite il Segretario Comunale, ai singoli responsabili i quali, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito, possono controdedurre per iscritto. In tal caso la valutazione definitiva viene loro comunicata entro i successivi 15 giorni.
6. La valutazione in ordine alla misura del conseguimento degli obiettivi serve anche ai fini dell'assegnazione della produttività al personale secondo i criteri preventivamente determinati in accordo con le organizzazioni sindacali.
7. Il risultato negativo annuale della gestione, se ripetuto più volte, può comportare, previa controdeduzione degli interessati, la revoca dell'incarico.
8. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto nell'affidamento degli incarichi.

Art. 8 – Indennità

Ai componenti del nucleo di valutazione compete una indennità annua, oltre al rimborso delle spese chilometriche per i componenti non residenti.